

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA

“ASSOCIAZIONE PROFESSIONISTI NEW - FORMAT”



L'anno 2023, il giorno 6 del mese di febbraio alle ore 18:00, presso la sede sociale della costituenda associazione in Napoli, alla Via Michelangelo da Caravaggio, 106, sono riuniti i Sigg.:

- 1) Giovanni Roberto Amodeo, nato a Pomigliano D'Arco (NA), il 08/11/1965, C.F. MDAGNN65S08G812N; domiciliato a Casoria (NA), alla Via Kennedy, 55.
- 2) Sergio Amodeo, nato a Napoli, l'11/02/1969, C.F. MDASRG69B11F839X, domiciliato in Napoli, alla Via Consalvo P.co San Luigi.
- 3) Annamaria Forte, nata a Napoli il 25/02/1968, C.F. FRTNMR68B65F839A, domiciliato in Casoria (NA) alla Via Kennedy, 55.

e tra quanti potranno aderire in seguito a norma dello statuto una Associazione denominata

“ASSOCIAZIONE PROFESSIONISTI NEW - FORMAT”

- 1) i predetti professionisti dichiarano di costituire, come con il presente atto effettivamente costituiscono, un'associazione professionale ai sensi della legge 4/2013 senza fine di lucro, denominata “ASSOCIAZIONE PROFESSIONISTI NEW – FORMAT”; con sede Nazionale in Napoli, alla Via Michelangelo da Caravaggio, 106 – cap. 80126.
- 2) L'associazione ha la natura, lo scopo e la durata indicati nello Statuto che, approvato all'unanimità e sottoscritto, viene allegato al presente atto venendone a costituire parte integrante e sostanziale.
- 3) In deroga alle norme statutarie e per volontà dei soci fondatori:

a) il Consiglio Direttivo Nazionale (C.D.N.) dell'associazione, è strutturato in 3 (tre) componenti ed è costituito da:

Giovanni Roberto Amodeo: Presidente

Annamaria Forte: Vice Presidente

Sergio Amodeo: Tesoriere

Annamaria Forte: Consigliere

i quali tutti accettano la nomina;

Il Comitato Scientifico è strutturato in 3 (tre) componenti ed è costituito da:

Giovanni Roberto Amodeo: Presidente

Annamaria Forte: Vice -Presidente

Sergio Amodeo: Segretario

i quali tutti accettano la nomina.

4) In deroga alle previsioni statutarie gli organi sociali come sopra costituiti, rimarranno in carica per 5 (cinque) anni e comunque fino alla convocazione dell'Assemblea nelle forme e modi previsti dal Presente Statuto.

5) Il Presidente viene autorizzato a compiere tutti gli adempimenti, anche fiscali, necessari per il conseguimento del riconoscimento dell'associazione presso gli uffici competenti.

6) Le spese inerenti alla registrazione del presente atto saranno a carico dell'associazione.

E' allegato lo Statuto nazionale dell'associazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Napoli, 07/02/23

Letto approvato e sottoscritto da ciascun aderente sopra indicato nell'ordine:

Firma

1. Giovanni Roberto Amodeo


2. Annamaria Forte

3. Sergio Amodeo

Agenzia
Contrata
Direzione Provinciale di Napoli
Ufficio Territoriale di Casoria

Atto registrato al n. 300252/3 addi 18 FEB. 2023

Importo versato € 200,00 (DUECENTO/00)




IL FUNZIONARIO
LUIGI IAZZETTA *

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Na I
Giusta Disp. di Servizio n. 27 del 2023

Iazzetta Luigi

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia
e delle Finanze
SEDICI/00
€16,00
01002632
80049074
4528-00088
IDENTIFICATIVO : 01210298367776
0005708A
09/02/2023 OS:29:48
8617835535FAA1B



0 1 21 029836 777 6

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia
e delle Finanze
UNDI/60
€1,60
01006201
80156177
4528-00010
IDENTIFICATIVO : 0121220373233
00085789
16/02/2023 10:06:42
850F3805562F87D



0 1 21 122037 323 3

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA
" ASSOCIAZIONE PROFESSIONISTI NEW - FORMAT "
(IN SIGLA NEW FORMAT)

Articolo 1
(denominazione)

1. E' costituita una libera associazione professionale, apolitica e apartitica, di carattere nazionale denominata " ASSOCIAZIONE PROFESSIONISTI NEW-FORMAT ", ai sensi degli artt. 36 e ss del Codice Civile e degli artt. 2 e ss della Legge 14 gennaio 2013, n° 4, e successive modifiche.

Articolo 2
(sede)

1. L'associazione ha sede nazionale in Napoli, alla Via Michelangelo da Caravaggio, 106. Su Delibera del Consiglio Direttivo possono essere attivate altre sedi periferiche nel territorio Nazionale e/o rappresentanze in ambito internazionale aventi le medesime finalità associative.

Articolo 3
(scopo e oggetto)

1 L'Associazione non ha scopo di lucro.

2.L'Associazione si propone di promuovere il riconoscimento, lo sviluppo, la valorizzazione delle competenze di coloro che esercitano la professione di esperti di infortunistica stradale, nautica, conciliazione, dei patrocinatori stragiudiziali in materia di risarcimento del danno, dei professionisti dei rami elementari, consulenti tecnici d'ufficio e periti, ricostruttori per l'analisi dei sinistri tutti.

3.Per la realizzazione dei predetti scopi l'Associazione si propone di:

- a) valorizzare le competenze degli associati, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza, ai sensi dell'art. 2 della Legge 4/2013;
- b) realizzare con cadenza periodica la verifica dei requisiti in possesso dei singoli soci finalizzata a mantenere lo status stesso di socio.
- c) promuovere, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge 4/2013, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti;
- d) definire l'obbligo per i soci di procedere all'aggiornamento permanente nonché prevedere idonei strumenti di verifica che accertino l'effettivo adempimento di tale obbligo;
- e) riconoscere specifici iter formativi secondo gli standard di cui ai punti a) e b) del presente comma;
- f) rilasciare ai propri associati un'attestazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 4/2013 e successive modifiche;
- i) promuovere il rispetto dei principi deontologici della professione, attraverso un codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere;
- n) fornire consulenza tecnica e scientifico - culturale su programmi operativi di gestione dell'oggetto sociale, sia a livello locale che nazionale e sovranazionale, per conto e/o su incarico di qualunque soggetto giuridico pubblico e/o privato;
- o) predisporre centri di documentazione a servizio dei Soci;
- p) svolgere manifestazioni, convegni, congressi, dibattiti, seminari il cui obiettivo sia la diffusione e il raggiungimento dei propri scopi statutari;
- q) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, università, istituti scolastici, ordini e collegi ed altre associazioni per le attività sociali, nonché per la gestione dei corsi e seminari e la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
- r) realizzare pubblicazioni editoriali e non finalizzate al raggiungimento dei propri scopi statutari.



- s) partecipare in modo autonomo, assieme a realtà pubbliche e/o private università, istituti scolastici, associazioni, ordini e collegi ad attività di progetti nazionali e/o internazionali inerenti i settori di competenza;
- t) stabilire rapporti di dialogo e di confronto con enti, associazioni, università ed istituti scolastici, ordini e collegi operanti nei settori di competenza, sia italiani che internazionali;
- u) favorire lo studio, l'approfondimento e la diffusione delle tematiche di interesse;
- v) promuovere e tutelare in ogni sede gli interessi generali delle professioni di competenza, anche ponendosi come parte interessata in trattative di carattere contrattuale e in generale sindacale.
- w) rappresentare a livello italiano le professioni di competenza all'interno di più ampie associazioni europee in accordo con le Direttive comunitarie riguardanti il raggiungimento degli standard comuni in tema di riconoscimento.

4. Per la realizzazione dei propri scopi l'Associazione potrà operare sia direttamente sia richiedendo la collaborazione di soggetti esterni, aderire e/o collaborare con altre organizzazioni italiane, europee ed internazionali private e pubbliche, purché esse operino in sintonia con lo spirito dell'associazione stessa.

5. L'Associazione per il conseguimento dei suoi scopi potrà conferire incarichi sia agli Associati che ad esterni, assumere personale, commissionare ricerche, organizzare gruppi di lavoro per se stessa o per qualsiasi committente che operi nei settori di intervento dell'Associazione o che necessiti di sviluppare conoscenze in tali settori.

Articolo 4

(durata)

1. La durata dell'associazione viene stabilita a tempo indeterminato.

Articolo 5

(entrate e uscite)

1. Il patrimonio e le entrate dell'associazione sono costituite da:
 - a) quote associative annue;
 - b) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti siano essi provenienti da persone fisiche o giuridiche.
 - c) contributi straordinari dei soci;
 - d) plusvalenze derivanti dai corsi di formazione e da ogni attività, iniziativa e manifestazione organizzate dall'Associazione;
 - e) proventi straordinari ottenuti attraverso l'attività dell'associazione per: ricerche, diritti d'autore, consulenze, manifestazioni scientifiche e di promozione dell'attività di competenza
 - f) eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
 - g) beni mobili ed immobili che diventeranno di proprietà dell'associazione.
 - h) contributi e finanziamenti di enti pubblici e comunitari, nonché di sponsorizzazioni nazionali e internazionali;
 - i) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
2. Le quote associative annue devono essere pagate in un'unica soluzione entro il mese di gennaio di ciascun anno. Le quote associative annue sono dovute per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci; il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione dopo il 31 gennaio dell'anno in corso è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.
3. Le uscite dell'associazione sono costituite da:
 - a. Uscite per la gestione annuale dell'esercizio.
 - b. Uscite straordinarie quali quelle destinate all'incremento dei capitali fissi e delle attrezzature nonché quelle volte ad incrementare lo stato patrimoniale dell'associazione.
4. L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 6

(soci)

1. L'Associazione è organizzata nelle seguenti categorie di soci:

- a) Soci Fondatori: coloro che come persone fisiche, hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo dell'Associazione; non pagano la quota Associativa; hanno diritto di voto;
- b) Soci Ordinari: tutti coloro che, maggiorenni, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- Maggiore età;
- Diploma di scuola media superiore;
- Aver frequentato un corso base promosso dall'associazione stessa e l'aver superato l'esame di valutazione professionale promosso dalla medesima associazione.
- Potranno essere altresì ammessi come soci ordinari tutti coloro che:
- Sono inseriti negli Albi dei CTU e Periti, presso i Tribunali Civili e Penali nelle materie di competenza dell'associazione;
- Sono in grado di comprovare, attraverso idonea documentazione, l'esercizio dell'attività di patrocinatore stragiudiziale, perito in materia di risarcimento del danno e di Tecnico Esperto per la ricostruzione e l'analisi degli incidenti stradali, dei periti danni rami elementari, nei due anni antecedenti la presentazione della domanda di ammissione.

L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati. L'accettazione delle domande è deliberata dal Consiglio Direttivo. Le iscrizioni decorrono dal momento in cui la domanda è accolta.

c) Soci Onorari: le persone fisiche che si siano distinte, in Italia e all'estero, con studi e opere che abbiano recato un notevole e significativo contributo allo sviluppo degli studi, della ricerca e delle applicazioni nei settori di competenza dell'associazione. Sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. Non hanno diritto di voto, né godono di elettorato attivo e passivo. Sono esentati dal pagamento della quota sociale.

4. Tutti i soci sono tenuti a frequentare ogni anno un corso di aggiornamento organizzato dall'Associazione, alla quale rimborseranno le spese organizzative.

Articolo 7 (doveri dei soci)

1. I soci sono obbligati:

- a) all'osservanza delle norme statutarie ed in particolare a condividere gli scopi del presente Statuto;
- b) all'osservanza delle norme deontologiche fissate dall'associazione;
- c) all'osservanza dei regolamenti interni fissati dall'associazione con particolare riferimento all'obbligo dell'aggiornamento permanente;
- d) al pagamento della quota sociale annua stabilita dal Consiglio Direttivo;
- e) a favorire con il proprio impegno e comportamento il raggiungimento degli scopi statuari.


Articolo 8 (diritti dei soci)

1. L'elettorato attivo spetta ai Soci Fondatori ed Ordinari;
2. L'elettorato passivo spetta ai Soci Fondatori ed Ordinari.
3. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto.

Articolo 9 (perdita della qualifica di socio)

1. La qualifica di socio può venire meno nei seguenti casi:

- a) dimissioni volontarie;



- b) decadenza qualora per sopravvenuta mancanza di uno o più requisiti di ammissione;
- c) morosità nel pagamento della quota sociale;
- d) condanna passata in giudicato in relazione alle attività previste dall'associazione;
- e.) delibera di esclusione ratificata da parte del Consiglio Direttivo su proposta del Collegio dei Proviviri;

Articolo 10
(Organi dell'associazione)

1. Sono organi dell'associazione:

- a) L'Assemblea Nazionale.
- b) Il Consiglio Direttivo.
- c) Il Presidente.
- e) Il Tesoriere
- g) Il Comitato Scientifico.

2. In fase costitutiva gli Organi sociali sono nominati dai Soci Fondatori.

Articolo 11
(Assemblea Nazionale)

- 1. All'Assemblea Nazionale partecipano tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative, alla data della convocazione. Ciascun socio ha diritto ad un voto;
- 2. E' ammesso il voto per rappresentanza mediante delega scritta, nel numero massimo di due deleghe, purché conferita a un altro socio;
- 3. L'Assemblea Nazionale regolarmente convocata e costituita rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alle leggi ed allo Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti;
- 4. Spetta all'Assemblea Nazionale:
 - a) deliberare le modifiche dello Statuto, l'eventuale scioglimento dell'Associazione e la nomina del liquidatore;
 - b) eleggere il Consiglio Direttivo, il Collegio dei proviviri, disporre la revoca per giusta causa dei componenti;
 - c) approvare annualmente i bilanci consuntivi e di previsione.
- 5. L'Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente o - in caso di assenza o impedimento - dal Segretario Generale su mandato del Consiglio direttivo mediante:
 - a) comunicazione postale o comunicazione elettronica indirizzata a tutti i soci;
 - b) alternativamente, con avviso pubblicato sul sito internet dell'Associazione
- 6. Sia la comunicazione che l'avviso devono indicare il luogo, il giorno, l'ora, l'ordine del giorno delle deliberazioni sia della prima che della eventuale seconda convocazione.
- 7. L'Assemblea Nazionale può essere convocata anche al di fuori della sede sociale.
- 8. L'Assemblea Nazionale deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- 9. L'Assemblea è, inoltre, convocata quando viene ritenuto opportuno o necessario dal Consiglio Direttivo o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
- 10. L'Assemblea Nazionale è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Segretario Generale.
- 11. All'Assemblea Nazionale possono partecipare come osservatori, su invito del Presidente, i soci onorati.
- 12. L'Assemblea Nazionale delibera con voto palese. Per l'elezione delle cariche sociali è previsto il voto segreto.
- 13. Le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea Nazionale e dal Segretario Generale.



14. In prima convocazione per rendere valida l'Assemblea Nazionale occorre la presenza di almeno un terzo dei soci effettivi.

15. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

16. Le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale sono prese a maggioranza di voti dei soci effettivi presenti.

17. Per le modifiche statutarie occorre il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali e con la Legge italiana.

Articolo 12

(Consiglio Direttivo)

1. L'associazione è diretta dal Consiglio Direttivo, composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7.

2. La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da almeno tre membri del Consiglio Direttivo stesso.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, anche per via telematica o tramite procedure web, periodicamente e comunque non meno di 6 (sei) volte nel corso di un anno solare e comunque ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vice Presidente, con invito trasmesso 15 (quindici) giorni prima della riunione a tutti i componenti. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con preavviso di cinque giorni lavorativi e con le formalità più opportune.

5. In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i Consiglieri in carica.

6. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

7. I membri del Consiglio Direttivo, ivi comprese tutte le cariche, che non partecipino, senza giustificata motivazione scritta, ad almeno 5 (cinque) riunioni nel corso di un anno solare o ad almeno una riunione nel corso di 6 (sei) mesi, decadono automaticamente.

8. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili per altri 2 (due) mandati consecutivi.

9. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno:

a. Il Presidente.

b. Il Vicepresidente.

c. Il Tesoriere.

10. In caso di vacanza di un posto di consigliere, qualora non venga meno la maggioranza del Consiglio Direttivo, gli altri consiglieri procedono a cooptare il mancante fra i primi dei non eletti sino alla prima convocazione utile dell'Assemblea.

Articolo 13

(Competenze del Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

2. E' fatto salvo il compimento di atti od operazioni indicati nel presente Statuto per i quali è richiesta la preventiva autorizzazione dell'Assemblea.

3. Le modalità di funzionamento del Consiglio Direttivo, laddove non disposte dallo Statuto, sono demandate ad apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea.

4. Il Consiglio Direttivo potrà delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio. Potrà altresì affidare incarichi ai soci o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o compensi.

5. In particolare il Consiglio Direttivo:

• è l'organo di politica professionale dell'associazione, elabora i pareri dell'Assemblea e li

trasforma in indirizzi operativi;

- delibera sulle attività di formazione, aggiornamento, studio e ricerca dell'Associazione;
- delibera sull'eventuale esclusione dei soci per gravi motivi o inadempienze, sull'ammissione dei soci e sulla qualifica sociale;
- compila ed aggiorna annualmente l'elenco dei soci;
- verifica il rispetto da parte dei soci del codice di condotta dell'Associazione ed irroga le sanzioni ivi previste in caso di sua inosservanza da parte dei soci;
- predispone i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;
- ratificare nella prima seduta successiva i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- propone all'Assemblea la destinazione degli eventuali avanzi di gestione per il compimento di operazioni volte al perseguimento degli scopi istituzionali. È in ogni caso fatto divieto al Consiglio Direttivo la distribuzione anche in modo indiretto di avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione;
- è responsabile della realizzazione e dell'aggiornamento dei regolamenti interni all'associazione;
- procede ogni anno alla determinazione della quota di iscrizione all'Associazione, alla quota per sostenere l'esame di ammissione all'Associazione, di cui all'art. 6 c.1 lett. b) del presente Statuto

Articolo 14

(svolgimento del Consiglio Direttivo)

1. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Vicepresidente.
2. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale in apposito registro.

Articolo 15

(membri particolari del Consiglio Direttivo e rappresentanza legale)

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'associazione.
2. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale.
3. Il Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo può rilasciare procura a terzi, purché soci, per il compimento di atti continuativi nell'interesse dell'associazione.
4. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di impedimento o assenza.
5. Il Tesoriere è responsabile dell'amministrazione del patrimonio dell'associazione, relaziona al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea sul suo andamento, esamina i rendiconti annuali delle eventuali sedi periferiche e ne cura i rapporti amministrativi.

Articolo 16

(Comitato Scientifico)

1. Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 componenti, nominati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
2. Il Comitato Scientifico elegge al proprio interno il Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.
3. La carica di membro del Comitato Scientifico non è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.
5. Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta l'anno per predisporre il piano tecnico-



scientifico dell'associazione, annuale o pluriennale, o per rivedere quello pluriennale ed ogni volta che il Consiglio Direttivo ne chiede la convocazione. La riunione può avvenire con qualsiasi modalità, anche telematica o con procedure web.

6. Sono compiti del Comitato Scientifico:

- valutare l'idoneità dei candidati alle varie categorie di socio in base ai requisiti di ammissione previsti dal presente Statuto;
- proporre al Consiglio Direttivo le linee programmatiche e di indirizzo e le attività dell'associazione attraverso un piano tecnico-scientifico, annuale o pluriennale;
- coordinare le attività di formazione, ricerca, studio ed aggiornamento dell'Associazione;
- formulare pareri, risposte, relazioni su quesiti del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea, anche a beneficio di istituzioni ed enti di rilievo;
- vigilare sull'osservanza del codice di condotta e dell'aggiornamento professionale dei soci, segnalando eventuali inadempienze al Consiglio Direttivo.

Articolo 17

(procedimento disciplinare)

1. Ogni segnalazione di violazione da parte del socio delle regole di deontologia professionale, del codice di condotta e delle disposizioni del presente Statuto viene immediatamente comunicata, a cura del Collegio Nazionale dei Probiviri, al socio al quale è garantito il diritto di difesa in conformità al regolamento interno che disciplina il procedimento disciplinare.

Articolo 18

(Bilancio)

1. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, il Consiglio Direttivo provvederà ad approntare il rendiconto economico-finanziario (o bilancio) e lo sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Articolo 19

(scioglimento)

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e gli eventuali compensi.
2. In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, tutto il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo, ove esistente, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

Articolo 20


(disposizioni fiscali)

1. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla Legge.
2. Il presente Statuto è finalizzato a garantire la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative nonché l'effettività del rapporto medesimo.
3. La quota associativa non è rivalutabile ed è intrasmissibile sia per atto fra vivi che a causa di morte.

Articolo 21

(disposizioni finali)

1. Quanto non espressamente previsto dalle presenti norme statutarie sarà fissato, a cura del Consiglio Direttivo, attraverso l'emanazione di appositi regolamenti interni, anche nel rispetto di eventuali norme sopravvenute.



Stampa circolare: Comitato Scientifico


Articolo 22

(rinvio)


Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

Firma




1. Giovanni Roberto Amodeo



2. Annamaria Forte



3. Sergio Amodeo



10/10/2023 10:15:10